

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/1243 DEL CONSIGLIO**del 18 luglio 2022****che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.
- (2) A seguito di una valutazione delle circostanze pertinenti, risulta opportuno sopprimere una voce dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I della decisione 2012/642/PESC.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

ALLEGATO

La voce seguente è soppressa dall'elenco riportato nella sezione B («Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 4, paragrafo 1») dell'allegato I della decisione 2012/642/PESC:

«23. Cham Wings Airlines».
